

SICUROMNIA

Salute e sicurezza / Ambiente / Antincendio

Obbligo di verifica e presenza in cantiere
Cass. pen. sez. IV, sentenza n. 48511, del 4 dicembre 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. CIAMPI Francesco Mari - Consigliere -
Dott. SAVINO Mariapia - rel. Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. N. IL (OMISSIS);
CH.AL. N. IL (OMISSIS);
CU.GI. N. IL (OMISSIS);
P.P. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 43/201 1 CORTE APPELLO di TRENTO, del 02/03/2012;

visti idi atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla mancata motivazione in punto di negazione del beneficio della non menzione per P. e rigetto nel resto; rigetto di tutti gli altri ricorsi;

udito il difensore avv. Bonvieni del foro di Brescia per P., che chiede l'accoglimento del ricorso; Per Ch.

l'avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Paola del foro di (Ndr: testo originale non comprensibile) per C. l'avv. (Ndr:

testo originale non comprensibile) del foro di Rovereto, per Cu.; l'avv. Vallanover del foro di Trento, che chiedono l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

C.G., Ch.AL., C. G., P.P. proponevano, per il tramite del difensore, ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento in data 2.3.012 emessa a conferma della sentenza in data 27.5.010 con la quale il GUP del Tribunale di Rovereto, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava i predetti, nelle rispettive qualità, il Ch. e il C., quali titolari della CHC Costruzioni s.n.c, esecutrice delle opere di ristrutturazione e di ampliamento dell'immobile posto in via (OMISSIS), nonchè datori di lavoro dell'operano Ce.Gi., la Cu. quale subappaltatrice dei lavori per il tamponamento delle travature del tetto di gronda dell'immobile suddetto, nonchè datrice di lavoro dell'operaio Co.Tu., il P. quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori, responsabili dell'infortunio occorso ai due lavoratori, Ce.Gi. e Co.Tu., in conseguenza del quale il primo riportava lesioni guaribili in giorni 141 e il secondo decedeva, condannandoli alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Come risulta dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, dovendosi effettuare lavori di tamponatura della facciata del suddetto fabbricato in corso di ristrutturazione, era stato montato dall'impresa appaltatrice CHC Costruzioni s.n.c un ponteggio costituito da 12 cavalletti e 58 pianali oltre alle aste di controventatura e parapetti.

L'impalcatura era bloccata all'altezza del primo solaio dell'edificio con robusti golfari ad anello chiuso, quattro sul solaio ed uno avvitato in corrispondenza della scala est dell'edificio. Sulla parte in aggetto dell'impalcatura, in corrispondenza della mensola del secondo piano era stata posizionata una macchina taglia mattoni (clipper), piena di acqua, del peso di kg 450. In occasione dello spostamento di tale macchinario effettuato a mezzo della

gru, verso la parte ovest del fabbricato, il ponteggio si è improvvisamente ribaltato determinando la caduta dei due operai Cr. e Ce.Gi., intenti alle opere di tamponatura del sottotetto, nonché della pesante macchina che rovinava per terra vicino al punto in cui è stato trovato il corpo inanime del Cr..

Il consulente del PM ha accertato che le cause della caduta del ponteggio dovessero rinvenirsi nel non corretto montaggio del medesimo effettuato in difformità dalle istruzioni e schema di montaggio riportato nella relativa autorizzazione ministeriale e nell'azione esercitata dal peso considerevole della clipper (kg 450), posizionata sulla mensola a sbalzo del ponteggio (se fosse stata collocata nella parte interna avrebbe fatto da contrappeso), tale da vincere la resistenza strutturale dell'impalcatura, resa più debole dal difettoso montaggio.

Il ponteggio era costituito da 12 cavalletti e 58 pianali oltre alle aste di controventatura e parapetti. Nello specifico vi erano 12 ordini di tre telai sovrapposti e, poiché erano state montate delle mensole, per ancorare l'edificio dovevano essere utilizzati 24 agganci (12+12) secondo le prescrizioni dell'impresa costruttrice del ponteggio, che prevedeva il doppio ancoraggio nell'ipotesi di ponteggi con mensola. Invece furono utilizzati solo cinque ancoraggi, esclusivamente all'altezza della soletta del primo piano, circa a metà altezza del ponteggio stesso; mentre nessun sistema di ancoraggio era presente sulla sommità dell'impalcatura, dove peraltro risultava collocato un piano a sbalzo.

Il consulente dell'accusa ha ritenuto determinante l'insufficienza e l'inadeguata collocazione degli ancoraggi rispetto allo sganciamento del ponteggio.

In aggiunta all'insufficiente numero degli agganci in presenza delle mensole, furono accertate altre irregolarità nel montaggio (non aver serrato il giunto ortogonale ad est - che infatti si è sfilato - e all'estrema destra dell'impalcatura - il gancio girava liberamente intorno al piedritto- l'aver lasciato che vi fosse troppa distanza fra i golfari rispetto alla controventatura costituita dal piano impalcato, l'aver collocato i golfari a circa 20, 30 cm dal piano di telaio al quale era fissato il gancio a zeppa, la stessa scelta del gancio a zeppa difformemente dalle indicazioni delle istruzioni, che prevedevano un altro tipo di gancio, il gancio bilaterale), che, a detta del consulente del PM, hanno avuto efficacia determinante nel crollo del ponteggio.

Quest'ultimo ha invece escluso l'ipotesi formulata dai consulenti degli imputati, secondo cui il crollo si sarebbe verificato in conseguenza dell'errata manovra del gruista che avrebbe agganciato l'impalcatura col braccio della gru utilizzata per spostare la macchina taglia mattoni, ritenendo una siffatta dinamica priva di riscontri concreti, incompatibile con i danni riportati dal ponteggio e con la caduta della clipper al suolo, vicino al corpo inanime del Co., unitamente all'impalcatura.

Sulla scorta di tale ricostruzione dell'infortunio sul lavoro, agli imputati veniva ascritta la cooperazione nel delitto colposo, ciascuno nelle rispettive funzioni, segnatamente, al Ch. e C., veniva contestato: 1) di aver montato il ponteggio senza aver seguito lo schema riportato nella relativa autorizzazione, 2) di aver dotato il ponteggio di un numero insufficiente di ganci, non saldamente serrati, e collocati in una posizione inadeguata rispetto alle mensole violando il D.Lgs. n. 71 del 1980, art. 125, comma 6; 3) di aver caricato sulla mensola sporgente in aggetto la macchina taglia mattoni del peso di kg 450, mensola su cui gravava già il peso dei due operai intenti nelle lavorazioni nonché di numerosi mattoni, di avere in tal modo superato il limite strutturale di resistenza del ponteggio, provocandone il distacco e il ribaltamento cui conseguiva la morte di Cr., per traumatismo da precipitazione e lesioni personali del C. consistite in policontusione e trauma cranico; alla Cu., quale subappaltatrice dei lavori per il tamponamento delle travature del tetto di gronda dell'immobile suddetto, nonché datrice di lavoro dell'operaio Co.Tu., di non aver valutato i rischi incidenti sull'attività di cantiere, di aver consentito che i lavori a lei subappaltati venissero eseguiti senza il rispetto delle norme di sicurezza in quanto sul cantiere veniva utilizzato un ponteggio privo dei prescritti sistemi; al P., quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è stato contestato che, pur avendo redatto un piano di sicurezza in cui si prescriveva di montare il ponteggio secondo lo schema tipico riportato nella autorizzazione ministeriale, aveva ommesso di verificare il corretto montaggio dell'impalcatura secondo le prescrizioni impartite così concorrendo a provocare il ribaltamento.

A sostegno dei ricorsi sono stati dedotti i seguenti motivi.

C.G.:

1 - Inosservanza dell'art. 192 c.p.p. per erronea valutazione delle prove, carenza ed illogicità motivazione con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie.

Lamenta la difesa del ricorrente che il giudice di seconde cure ha posto a fondamento del suo convincimento esclusivamente la relazione del ct dell'accusa senza considerare le risultanze di 2 segno contrario delle altre relazioni tecniche, e, in base a questa, ha ritenuto di individuare la causa del crollo nell'errato montaggio dell'impalcatura e nella collocazione della pesante macchina tagliamattoni sulla mensola in aggetto del ponteggio mentre essa si trovava su una parte più interna e stabile dell'impalcatura; assume in proposito l'inidoneità a dimostrare una siffatta ricostruzione della dinamica del sinistro, della circostanza che la macchina sia caduta per terra accanto al corpo inanime dell'operaio, circostanza che può ben spiegarsi con le oscillazioni fatte dal macchinario mentre era appeso alla gru, tali da determinare quel punto di caduta; che non è stata presa in nessuna considerazione l'ipotesi alternativa dell'incidente costituita da errata manovra del manovratore della gru che avrebbe agganciato una struttura del ponteggio facendolo ribaltare insieme alla macchina e agli operai che vi lavoravano sopra.

La Corte ha ommesso quindi ogni interpretazione e valutazione dei numerosi elementi probatori evidenziati dalla difesa, e non ha considerato le pertinenti osservazioni svolte dal perito O. sullo stato della macchina, non risultata danneggiata, tale da escluderne la caduta dal ponteggio. Ha ommesso inoltre di considerare la deposizione del teste B., secondo cui la macchina è stata posizionata nella parte interna del ponteggio; che quindi al momento del crollo essa non si trovava sulla mensola in aggetto.

2- Inosservanza dell'art. 533 c.p.p. in ordine all'accertamento di responsabilità di C.G. oltre ogni ragionevole dubbio.

Il Collegio non ha dimostrato in cosa sia consistita la violazione delle regole di prudenza negligenza e perizia e neppure la violazione specifica del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 136 che prescrive la redazione di un piano di montaggio solo in presenza di ponteggi di altezza superiore a mt. 20 mentre quello in oggetto era di mt. 6. Esso fu montato da professionisti esperti e gli ancoraggi presenti erano sufficienti a sostenere un ponteggio di così modeste dimensioni.

3 - violazione dell'art. 40 c.p. per mancata dimostrazione del nesso di causalità fra la condotta colposa e l'evento.

Assume la difesa che C. arrivò sul cantiere la mattina dell'incidente quando era già in atto il ribaltamento del ponteggio, quindi non sono a lui ascrivibili omissioni di prescrizioni e di controlli che non poteva materialmente dare essendo assente dal cantiere.

4 - violazione dell'art. 41 c.p. per mancata motivazione sull'invocata attenuante di cui all'art. 114 c.p.p. richiesta in considerazione del fatto che, al di là della posizione formale di socio dell'impresa appaltatrice, il predetto svolgeva l'attività di dipendente, quindi aveva una posizione marginale nelle scelte da compiere..
Ch.:

1 - inosservanza dell'art. 192 c.p.p. per erronea valutazione delle prove, carenza ed illogicità motivazione con riferimento alla valutazione di attendibilità delle deposizioni rese. Lamenta la difesa che la Corte di Appello ha posto a fondamento della decisione una ricostruzione della dinamica dell'incidente in termini ipotetici e di verosimiglianza mentre ha ommesso di considerare le risultanze oggettive provenienti dalla deposizione del teste B., che ha assistito all'incidente, e comunque ha disatteso ogni ricostruzione alternativa delle causa del crollo effettuata dai consulenti tecnici delle altre parti. Da tali risultanze è emerso che la macchina taglia mattoni fosse posizionata sul piano interno, e non sulla mensola posta a sbalzo del ponteggio. Quindi non nella collocazione del macchinario deve rinvenirsi la causa del crollo bensì in un'errata manovra dell'operatore della gru che, in fase di sollevamento del carico, rappresentato del macchinario anzidetto, ha agganciato il ponteggio determinandone il crollo.

2 - assume la difesa del Ch. che la regola dell'oltre ragionevole dubbio contemplata dall'art. 533 c.p.p., comma 1, impone di pervenire ad una pronuncia di condanna solo in termini di assoluta certezza, ovvero quando il dato probatorio acquisito lascia fuori eventualità remote, astrattamente prospettabili, ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e dell'umana razionalità. Nel caso in esame le prove acquisite non consentivano di pervenire ad una convinzione di responsabilità dell'imputato nei termini di certezza assoluta richiesti dal canone processuale in esame, alla luce dei principi di colpevolezza nei reati colposi a carico dei soggetti che ricoprono una posizione di garanzia.

3- violazione dell'art. 27 Cost. e dell'art. 40 c.p. e carenza di motivazione relativamente alla responsabilità del Ch. in rapporto al ruolo effettivamente svolto.

Premesso che ai fini dell'esclusione della responsabilità l'individuazione dei destinatari delle norme per la prevenzione e per gli infortuni sul lavoro va effettuata non in base a criteri astratti ma avendo riguardo alle mansioni ed alle attività in concreto effettuate, deduce la difesa del ricorrente che, come emerso dalle deposizioni dibattimentali, il Ch. era poco presente nel cantiere, che veniva seguito, attraverso una quotidiana presenza, dall'altro titolare della impresa esecutrice dei lavori, CHC Costruzioni snc, C.G.. Quest'ultimo e il fratello Ce.Gi., capocantiere, si occupavano di tutte le incombenze del cantiere, impartendo ordini ed istruzioni agli operai, mentre l'altro titolare, Ch. si occupava prevalentemente della contabilità dell'impresa. Da tale situazione la difesa deduce l'estraneità del ricorrente all'incidente posto che tutte le disposizioni relative al montaggio, al posizionamento della macchina taglia mattoni e al suo spostamento tramite gru, vennero date dai due fratelli C. nelle rispettive qualità di contitolare dell'impresa esecutrice dei lavori e di capocantiere. Peraltro il ricorrente ha adempiuto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza.

Cu.:

1- violazione di legge e manifesta illogicità della sentenza con riguardo alla sussistenza di un rapporto di rapporto di lavoro subordinato fra la Cu. e l'operaio deceduto Cr..

Assume la difesa della ricorrente che la sentenza impugnata non fornisce alcuna esauriente risposta in ordine al motivo di appello avente ad oggetto tale circostanza, limitandosi a rilevare l'infondatezza della questione sollevata.

2- erronea valutazione delle prove, quindi violazione di legge e manifesta illogicità della sentenza, con riguardo al contenuto delle sommarie informazioni dalle persone informate dei fatti, assunte dalla P.G., utilizzate per la decisione trattandosi di rito abbreviato.

Deduce la difesa che dalle dichiarazioni dei testi sentiti nel corso delle indagini è emerso che al momento del crollo del ponteggio e della conseguente caduta degli operai, la macchina taglia mattoni era ancora appesa al cavo della gru che la stava trasportando in un'altra parte del ponteggio eretto intorno al fabbricato e non era stata ancora appoggiata sul ponteggio ove doveva essere collocata; che, dopo il crollo, poichè il carico della gru stava oscillando, il manovratore, M.E., lo ha posto per terra per metterlo in sicurezza. Tali risultanze, compatibili con la ricostruzione della dinamica dell'incidente effettuata dai consulenti tecnici delle altre parti, secondo cui il crollo del ponteggio si sarebbe verificato non in conseguenza del peso del macchinario, bensì in conseguenza di un'errata manovra del manovratore del gru, che avrebbe agganciato il ponteggio, non sono state adeguatamente valutate dai giudici gravati i quali si sono limitati ad evidenziarne la scarsa attendibilità in quanto non collimanti fra loro.

3- erronea valutazione delle prove, quindi violazione di legge e manifesta illogicità della sentenza, con riguardo al contenuto delle sommarie informazioni del teste B.. I giudici di seconde cure hanno ritenuto poco attendibile la sua deposizione mentre essa avrebbe dovuto più attentamente essere valutata secondo il criterio della attendibilità frazionata.

4- erronea valutazione delle prove, quindi violazione di legge e manifesta illogicità della sentenza, con riguardo al contenuto della consulenza tecnica disposta dal P.M..

5- contraddittoria motivazione con riguardo alla omessa considerazione della relazione tecnica del consulente della Cu., ing. O..

P.:

1- manifesta illogicità della motivazione della sentenza nella ricostruzione delle cause del sinistro, in quanto, pur tenendo conto delle dichiarazioni degli operai presenti e del manovratore della gru da cui risulta che la clipper, al momento del crollo del ponteggio, era ancora agganciata alla gru, ha rinvenuto la causa del crollo del ponteggio nel peso della macchina taglia mattoni in quanto già appoggiata sul piano dell'impalcatura.

Deduce la difesa del ricorrente che non è dato comprendere sulla base di quali elementi la sentenza impugnata accordi preferenza alla ricostruzione delle causa del crollo effettuata dal ct del P.M. individuate nella presenza della clipper sulla mensola a sbalzo del ponteggio e dunque sul peso esercitato da tale macchina sulla struttura del ponteggio, e non a quella del ct di parte ricorrente che individua la causa dell'incidente in una forza esterna di notevole entità generata dall'errore di manovra del gruista che avrebbe agganciato il ponteggio con la gru sulla quale era collocata la clipper facendo sfilare gli ancoraggi con gancio zincato dagli anelli (golfari) ancorati al calcestruzzo, determinandone il crollo;

tanto più che, come accertato nella relazione tecnica del ct del ricorrente, il ponteggio risultava efficiente ed efficace sul piano della stabilità ed era capace di sostenere un peso pari a venti macchine taglia mattone.

2- vizio di motivazione della sentenza con riguardo alla responsabilità del ricorrente P. connessa alla sua funzione di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Assume la difesa che il ricorrente, oltre ad aver regolarmente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 91, prescrivendo in esso l'obbligo di montare il ponteggio secondo lo schema riportato nella relativa autorizzazione ministeriale, aveva anche verbalizzato, in occasione di un sopralluogo, la prescrizione rivolta all'impresa esecutrice dei lavori, di verificare gli ancoraggi, il cui corretto serraggio, assicurando la stabilità dell'impalcatura, avrebbe evitato il ribaltamento. Lamenta la difesa che, nonostante tale adempimento, la sentenza impugnata abbia ritenuto il P., nella veste coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ugualmente responsabile del crollo del ponteggio, "per non aver verificato che la verifica dal medesimo prescritta fosse stata effettuata".

A tal proposito osserva che il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92 impone al coordinatore per l'esecuzione di verificare, con idonee azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione da parte dell'impresa appaltatrice delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza, disposizione che il ricorrente ha osservato allorchè, in sede di controllo, disponeva, appena due giorni prima dell'infornuto, che fossero verificati gli ancoraggi.

La norma in esame non impone, a parere della difesa l'obbligo a carico del coordinatore per la sicurezza di verificare materialmente l'esecuzione delle operazioni che aveva prescritto, nè tantomeno di eseguirle personalmente. Il coordinatore per l'esecuzione deve verificare l'applicazione del piano di sicurezza e in caso di omissioni disporre le opportune azioni e cautele. Pretendere, come assume la sentenza, che, dopo aver dato la disposizione, impartita, nel caso in esame, per iscritto, in un verbale di sopralluogo, lo stesso dovesse verificare anche l'esecuzione, significa sostituire al precetto imposto dalla normativa in esame al coordinatore per la sicurezza, altro obbligo imposto dalla legge all'impresa esecutrice dei lavori, non esigibile da parte del coordinatore per la sicurezza.

Lamenta inoltre la difesa illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui ravvisa una causa del crollo nella errata, imprudente collocazione della macchina taglia mattoni nella parte in aggetto del ponteggio e non nella parte interna, posizionamento di cui il ricorrente non era a conoscenza e di cui, conseguentemente, non era in grado di apprezzarne la pericolosità.

3 - Omessa motivazione sul mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, richiesto dall'imputato.

Motivi della decisione

Il ricorso, al limite dell'ammissibilità, perchè sotto l'apparente deduzione di vizi di legittimità in realtà si censura l'apprezzamento delle prove da parte dei giudici del merito, vanno comunque respinti perchè infondati.

Si ricorda in proposito che il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell'espressa previsione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, al solo accertamento della congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o nella autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti. Ne consegue che, laddove le censure del ricorrente non siano tali da scalfire la logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, queste devono ritenersi inammissibili perchè proposte per motivi diversi da quelli consentiti, in quanto non riconducibili alla categoria di cui al richiamato art. 606 c.p.p., comma 1, lett E ((Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U. n.47289 del 24.9.03, sez 3, n.40542 del 12.10.07, sez 4, n.4842 del 2.12.03, sez. 6 20.7.011, n. 2878, sez 1, 14.7.011 n.33028).

Quindi, una volta accertata la tenuta logica della motivazione, non è possibile una nuova valutazione delle risultanze processuale da contrapporre a quella effettuata dai giudice di merito.

Fatta questa premessa sui limiti del controllo della motivazione da parte del giudice di legittimità, va anche ricordato come, nel caso di sentenza di merito conformi, l'esame sulla congruità ed esaustività della motivazione deve riguardare entrambe le motivazioni. Si richiama a questo proposito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità con riguardo al rapporto fra le sentenza di merito di primo e secondo grado, secondo cui, allorchè dette sentenze concordino nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento

delle rispettive decisioni, esse si integrano vicendevolmente e la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente formando un unico complesso corpo argomentativo (Cass. sez 1 26.6.2000 n. 8868, sez 2, 13.1.97 n. 11220).

Tanto premesso, si deve rilevare che la motivazione della sentenza impugnata, anche nell'integrazione con quella di primo grado, appare esaurientemente argomentata, coerente nella coordinazione dei passaggi logici attraverso i quali si sviluppa ed esauriva nel confutare le deduzioni difensive dei ricorrenti, con articolata e congrua motivazione.

La difesa dei ricorrenti lamenta che i giudici di appello hanno motivato sulla base di elementi contraddittori e illogici senza esaminare i fatti alla luce di tutte le emergenze processuali costituite dalle dichiarazioni dei testi presenti all'infortunio e dalle relazioni dei consulenti tecnici degli imputati e alla luce delle consequenziali deduzioni difensive. L'assunto non è fondato poiché la Corte ha assolto l'obbligo della motivazione spiegando congruamente le ragioni del proprio convincimento e ritenendo, con espresso richiamo alle puntuali argomentazioni della sentenza di primo grado, sussistenti a carico degli imputati specifici e concreti elementi di prova, ognuno in ragione dello specifico ruolo svolto.

In particolare la Corte di merito ha evidenziato, con motivazione congrua ed aderente alle emergenze istruttorie, la fondatezza della ricostruzione della dinamica dell'incidente compiuta dal giudice di primo grado sulla scorta delle risultanze della ct disposta del P.M., ovvero che le cause del crollo del ponteggio, ove si trovavano a lavorare i due operai precipitati al suolo, sono da ricercarsi nel non corretto montaggio dell'impalcatura, nell'insufficiente ancoraggio di essa all'edificio in costruzione e nel posizionamento sulla mensola in aggetto del ponteggio della macchina taglia mattoni (clipper) di peso considerevole (kg 450 circa); peso che il ponteggio, sia per la sua debolezza strutturale dovuta al difettoso montaggio ed ancoraggio, sia per la collocazione della macchina, non sulla parte interna (in tal caso il peso sarebbe stato assorbito dalla struttura), bensì sul piano a sbalzo, non è stato in grado di reggere.

Siffatta conclusione si fonda sul presupposto che, al momento del crollo, la clipper, trasportata a mezzo della gru, dalla una parte all'altra del ponteggio, fosse stata già adagiata su di esso ed insistesse col suo peso fino a provocarne il ribaltamento.

Secondo i consulenti tecnici degli imputati, il crollo dell'impalcatura non è stato determinato dal peso della clipper in quanto, nel momento in cui essa ha ceduto ribaltandosi, la clipper non era ancora stata appoggiata ma era appesa alla gru che, dopo averla prelevata dalla parte est del ponteggio, la stava trasportando verso la parte ovest in corrispondenza della facciata anteriore del fabbricato, per effettuare la tamponatura ivi occorrente. La causa del crollo è stata dunque individuata in un fattore esterno costituito dall'errata manovra del gruista che avrebbe agganciato il ponteggio sollevandolo dall'alto in modo da sfilare i ganci zincati dalle golfare ancorate al calcestruzzo.

Questo collegio non può che condividere le articolate e congrue argomentazioni addotte dalla sentenza impugnata recependo le conclusioni del ct dell'accusa, per ritenere che il crollo del ponteggio sia stato determinato dal peso della clipper già appoggiata su di esso. Correttamente i giudici di seconde cure hanno posto in evidenza che, mentre la ricostruzione alternativa delle cause del ribaltamento, ricavata dalle conclusioni dei ct degli imputati, è sostenuta dalle deposizioni degli operai escussi dalla P.G. in sede di sommarie informazioni nell'immediatezza del fatto quelle successive per le intrinseche contraddizioni che presentano fra loro, appaiono poco attendibili; la dinamica dell'infortunio come accertata nella sentenza impugnata si fonda, oltre che sull'accurata ricostruzione del ct del P.M., su dati oggettivi inconfutabili quali la caduta contemporanea, in contestualità del crollo del ponteggio, dell'operaio addetto alla macchina taglia mattoni, e della stessa macchina, trovata accanto al corpo esanime del Co., recante peraltro tracce del liquido rossastro, contenuto nella clipper e fuoriuscito durante la caduta. Inoltre appare del tutto sostenibile sul piano logico ed argomentativo la considerazione svolta nella sentenza conforme di primo grado, facente parte integrante del corpo motivazionale (v. giurisprudenza sopra riportata), secondo cui la circostanza che, al momento del crollo del ponteggio, la clipper fosse ancora agganciata alla gru, riferita concordemente da tutti gli operai presenti, non appare incompatibile con l'ipotesi dell'appoggio della macchina sulla mensola a sbalzo del ponteggio stesso, non potendosi escludere che, appena poggiata la clipper sulla sommità a sbalzo del ponteggio, questi non abbia retto e sia crollato quando la macchina, benchè con il suo peso già gravasse sul ponteggio, non era stata ancora sganciata alla gru che l'aveva trasportata.

Altrettanto adeguata sul piano logico, esauriva nella confutazione delle deduzioni difensive ed esauriente nelle valutazioni delle risultanze istruttorie è la motivazione inerente la responsabilità dei singoli imputati.

Quanto al Ch. e al C., costoro, in quanto titolari dell'impresa appaltatrice dei lavori, fornitrice ed installatrice del ponteggio e noleggiatrice del macchinario, rispondevano della corretta installazione del ponteggio, di cui dovevano assicurare l'ancoraggio a norma del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 125, comma 6 e in conformità con le prescrizioni contenute nello schema riportato nella relativa autorizzazione ministeriale di cui non si è rinvenuto traccia. Correttamente la sentenza impugnata ha posto a carico dei predetti anche la responsabilità per aver consentito l'installazione sulla mensola sporgente del ponteggio al secondo piano della pesante macchina taglia mattoni, carica di acqua del peso di kg 450, così provocando il superamento del carico strutturale.

Osserva il collegio che la responsabilità grava su entrambi i suindicati imputati indipendentemente dal fatto che essi fossero presenti al momento della movimentazione della clipper tramite la gru. Era difatti loro compito verificare che la manovra fosse effettuata correttamente attraverso la presenza sul cantiere. Quanto al C., egli risponde nella sua qualità di socio- lavoratore, anche se non aveva la legale rappresentanza dell'impresa, in capo al solo Ch. in quanto era lui a dare le disposizioni in cantiere e ad avere sovraordinato le operazioni di montaggio.

Correttamente e con argomentazioni coniugate la corte di merito ha confermato la responsabilità della Cu., quale

subappaltatrice delle opere di tamponatura e datrice di lavoro dell'operaio deceduto. In tale duplice qualità, gravano sulla ricorrente gli obblighi degli appaltatori e quello generale del datore di lavoro di garantire l'incolumità fisica del lavoratore, assicurando che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti necessari per la tutela della sua salute e di affidabilità e di rispondenza ai presidi antinfortunistici. Sulla base di queste premesse, la corte di merito ha condivisibilmente ritenuto la ricorrente responsabile della mancata redazione del piano operativo di sicurezza e della omessa valutazione dei rischi connessi all'attività di cantiere, nonchè per aver consentito che i lavori subappaltati fossero svolti senza il rispetto delle norme di sicurezza, in particolare riguardanti il corretto montaggio ed ancoraggio del ponteggio e la collocazione sulla mensola in aggetto di essa di un pesante macchinario che superava i limiti di resistenza dell'impalcatura, montata peraltro senza il rispetto dei criteri prescritti per assicurare un adeguato ancoraggio alla costruzione.

Quanto poi all'assenza di un rapporto di dipendenza fra la Cu. e il Cr., il motivo, è generico, privo di qualsiasi specificazione e, come tale, è inammissibile perchè irrilevante posto che la responsabilità è ricollegata alla prima qualità (appaltante).

Quanto infine al P., la sua responsabilità è stata correttamente ritenuta dalla corte distrettuale per aver omesso le necessarie concrete verifiche circa il corretto montaggio del ponteggio, pur avendo egli prescritto nel piano operativo di sicurezza redatto, i criteri di installazione dell'impalcatura.

La figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori prevista dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, ha il compito: (a) di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza; (b) di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; (c) di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni.

Egli è titolare di una autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche, senza sovrapporsi, nell'ottica di un rafforzamento della tutela dell'incolumità dei lavoratori, attraverso la previsione di una figura con compiti di coordinamento e controllo. Sez. 4, n. 38002 del 09/07/2008 Ud. (dep. 03/10/2008) Rv. 241217.

In tale veste, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha non soltanto compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell'opera, ma deve anche vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese delle prescrizioni del piano di sicurezza e della scrupolosa attuazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori. (Cass Sez. 4, Sentenza n. 27442 del 04/06/2008 Ud. (dep. 04/07/2008) Rv. 240961).

Questa Corte ha più volte ritenuto che gli obblighi scaturenti da tale funzione non sono limitati alla redazione del POS ma devono spingersi ad un concreto, efficace controllo sulla predisposizione ed attuazione delle misure antinfortunistiche in esso previste. Pur non richiedendo un obbligo di presenza continuativa in cantiere, ha ritenuto che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nel corso dei periodici accessi, debba informarsi scrupolosamente sullo sviluppo delle opere, verificando specificamente, per ciascuna fase, l'effettiva realizzazione delle programmate misure di sicurezza e svolgendo una concreta e puntuale azione di controllo sulla loro osservanza, la cui omissione comporta la sua responsabilità in ordine ai sinistri dipendenti dalla mancata predisposizione delle misure provvisorie. (Cass Sez. 4, n. 32142 del 14/06/2011 dep. 17/08/2011 Rv. 251177, Sez. 4 n. 18472 del 04/03/2008 dep. 08/05/2008 Rv. 240393).

Orbene, facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si deve ritenere inidonea ad escludere la responsabilità del P. la circostanza che egli avesse indicato nel verbale di sopralluogo le prescrizioni circa il corretto montaggio dell'impalcatura, date all'impresa appaltatrice, in quanto era obbligo del ricorrente nella sua qualità di verificare che tali prescrizioni impartite, fossero state effettivamente attuate.

Il P., quale responsabile per la sicurezza, avrebbe dovuto vigilare sulla corretta adozione delle misure di sicurezza attraverso una presenza assidua, se non quotidiana, sul cantiere, quantomeno nelle fasi più complesse della lavorazione tali da esporre i lavoratori a rischi per la loro incolumità. Questa è evidentemente mancata se è vero che il ponteggio non è stato montato in conformità delle prescrizioni e che la pesante macchina taglia mattoni è stata appoggiata su una mensola inidonea a reggerne il peso anche in rapporto alla fragilità strutturale di quell'impalcatura, per come montata.

Non è certo sufficiente prevedere nel piano di sicurezza le corrette modalità di montaggio del ponteggio se a questa previsione non si accompagna la verifica in concreto da parte del responsabile della sicurezza dell'osservanza delle prescrizioni, non semplicemente affidata ad un verbale di prescrizioni in sede di sopralluogo. E ciò formava oggetto di un preciso obbligo del ricorrente nella sua qualità.

Tale motivo deve dunque esser rigettato.

Merita accoglimento il motivo inerente l'omessa motivazione circa la mancata concessione al P. del beneficio della non menzione.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, la concessione del beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 c.p., teso a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 c.p., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione. Esso non è automaticamente consequenziale a quello della sospensione condizionale della pena, fermo restando tuttavia l'obbligo del giudice di merito di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Cass sez. 4, 14/07/2011 dep. 20/09/2011 Rv. 251509, Sez. 3, n. 7608 17/11/2009 dep. 25/02/2010 Rv. 246183).

Nel caso in esame, la Corte distrettuale ha omesso qualsiasi motivazione in ordine alla mancata concessione del

beneficio della non menzione, che pure era stato richiesto in appello sul presupposto della concessione da parte del giudice di primo grado della sospensione condizionale della pena. Rileva questo Collegio che, se la non menzione della condanna non deve necessariamente accompagnare la sospensione condizionale della pena, è pur vero che, ove il giudice ritenga di non concederla, deve indicarne le ragioni. Di conseguenza, in assenza di motivazione sul punto, la sentenza deve essere annullata con rinvio davanti alla Corte di Appello di Trento, limitatamente alla mancata concessione del beneficio ex art. 175 c.p..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di P.P. limitatamente all'omessa statuizione sulla richiesta di concessione della non menzione e rinvia sul punto alla Corte di Appello di Trento.
Rigetta nel resto il ricorso di P.P. e rigetta inoltre i ricorsi di C.G., Ch.Al., Cu.Gi..
Condanna questi ultimi al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2013